



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

Protocollo di Arrivo N. <u>0000817/09</u>
Data <u>28 MAG 2009</u>

U/PP  
Circ. n. 231 /XVII Sess.

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Ai Consigli degli Ordini  
degli Ingegneri  
Loro Sedi

28/05/2009 - 0002868



Oggetto: *Trasmissione nota del Ministero della Giustizia prot. 68324.U del 16.05.2009, in merito alla libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea ai sensi degli artt. da 9 a 15 del D.Lgs. 206/07 di recepimento della direttiva 2005/36/CE*

Si trasmette la nota ministeriale in oggetto che fornisce disposizioni di attuazione delle norme di cui al capo II del decreto legislativo in oggetto.

La nota si applica esclusivamente ai prestatori di servizi che da un altro stato della UE, intendono svolgere in Italia, a titolo occasionale, servizi temporanei di ingegneria. Pertanto nulla è innovato in merito al diritto di stabilimento. Al prestatore straniero che desidera esercitare stabilmente la professione di ingegnere in Italia, compete tuttora l'obbligo dell'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri subordinatamente al possesso di un decreto di riconoscimento personale, pienamente valido ed emesso dal Ministero vigilante secondo le procedure del Titolo III del citato D.Lgs.


Il prestatore che, invece, intende svolgere uno/alcuni servizi cui, ai sensi dell'art. n. 9 comma 3, il Ministero vigilante ascrive carattere temporaneo e occasionale, è soggetto alla regolamentazione professionale, anche in materia disciplinare, cui sono soggetti gli ingegneri italiani, ma non è tenuto ad iscriversi regolarmente all'Ordine. Tuttavia, per consentire l'applicazione di tale regolamentazione, l'Ordine deve conoscere il nominativo, le qualifiche professionali e un recapito certo del prestatore, nonché la natura della prestazione e ove essa avrà luogo o sviluppo. Dovrà quindi istituire, nelle modalità che ritiene più opportune giacché la nota ministeriale non è prescrittiva nei dettagli, una sezione speciale dell'Albo ove saranno iscritti volta per volta i prestatori stranieri di servizi. Su tale Registro potranno essere riportate, oltre al nome e recapito del professionista, tutte o in parte, le informazioni trasmesse dal Ministero ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del D.Lgs. 206/2009. Quindi, il tipo di documentazione in copia che l'Ordine potrà ricevere dal CNI o dal Ministero direttamente, sarà quella descritta ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 10, medesimo decreto.

L'iscrizione temporanea di ogni prestatore, avrà valore solo per l'anno in corso, salvo esplicito rinnovo richiesto dal Ministero medesimo e non dovrà comportare alcun onere economico per il prestatore straniero.


Poiché lo spirito della direttiva non è quello di aggirare le norme nazionali, si richiama l'Ordine alla importanza di vigilare a che il diritto alla libera prestazione di servizi, non possa mai configurare uno stabilimento mascherato. E poiché l'inganno e la dichiarazione mendace sono punibili deontologicamente, ogni Ordine, è tenuto a vigilare non solo sulla tutela e sicurezza dei consumatori, nella misura in cui essa è garantita dalla qualifica del prestatore ma anche su qualunque abuso derivante da un uso non corretto della direttiva 2005/36/CE e suo decreto di recepimento.


Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(dott.ing. Roberto Brandi)



IL PRESIDENTE  
(dott.ing. Paolo Stefanelli)





18/05/2009 - 0002600



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzione Generale della Giustizia Civile  
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668852192 - fax 0668897350  
Ufficio III - Reparto II

Roma, 15/5/'09

Consiglio Nazionale degli Ingegneri



18/05/2009 - 0002600

Al Consiglio Nazionale  
degli ingegneri  
Via IV Novembre, 114  
00187 ROMA

Al Consiglio nazionale  
degli avvocati  
Via del Governo Vecchio, 3  
00186 ROMA

Al Consiglio nazionale  
dei dottori agronomi e  
dottori forestali  
Via Po, 102  
00189 ROMA

Al Consiglio nazionale  
degli assistenti sociali  
Via del Viminale, 43  
00184 ROMA

Al Consiglio nazionale  
dei dottori commercialisti  
ed esperti contabili  
P.za della Repubblica, 59  
00185 ROMA

Al Consiglio nazionale  
dei periti industriali e  
dei periti ind. laureati  
Via di San Basilio, 72  
00185 ROMA

Al Consiglio nazionale  
dei chimici  
P.za San Bernardo, 106  
00187 ROMA

Al Consiglio nazionale  
dei giornalisti  
L.re dei Cenci, 8  
00186 ROMA

Al Consiglio nazionale  
dei geologi  
Via Vitt. Colonna, 40 b/3  
00100 ROMA

Al Consiglio nazionale  
dei tecnologi alimentari  
0883 - 347038

Al Consiglio nazionale  
degli agrotecnici e degli  
agrotecnici laureati  
Poste Succursale n. 1  
47100 FORLÌ

Al Consiglio nazionale  
degli attuari  
V.le delle Milizie, 1  
00192 ROMA

Al Consiglio nazionale  
dei consulenti del lavoro  
Via Crist. Colombo, 456  
00145 ROMA

All'Ordine nazionale  
dei biologi  
Via Icilio, 7  
00153 ROMA

Al Consiglio nazionale  
dei geometri  
P.za Colonna, 361  
00187 ROMA

Al Consiglio nazionale  
dei periti agrari e periti  
laureati  
Via Principe Amedeo, 23  
00185 ROMA

**Oggetto:** libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea ai sensi degli artt. da 9 a 15 del D.Lgs 206/07 di recepimento della direttiva 2005/36/CE.

Al fine di dare attuazione all' art. 13 del d. lgs. n. 206/2007, si invitano codesti Consigli nazionali a richiedere ai diversi Ordini provinciali di provvedere all'istituzione di una apposita sezione dell'albo ai fini della "iscrizione automatica" del professionista comunitario in ordine alla prestazione di servizi temporanea e occasionale.

Come previsto dalla normativa citata, infatti, (art.10 del d. lgs. n. 206/2007), il prestatore che si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi è tenuto ad informare 30 giorni prima, salvo i casi di urgenza, questo Ministero con una dichiarazione preventiva scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonché sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione.

Nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 13, questo Ufficio trasmetterà copia della dichiarazione di cui all'articolo 10 al competente Ordine o Collegio professionale, che provvederà ad una iscrizione automatica, in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale con oneri a carico dell'Ordine o Collegio stessi, tenendo presente che "l'iscrizione di cui al comma 1 è assicurata per la durata di efficacia della dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 1" e che "l' iscrizione all'ordine non comporta l'iscrizione ad enti di previdenza obbligatoria" (art. 13. co. 3 e 4, del d. lgs. n. 206/2007).

Appare opportuno evidenziare come, a parere di questa Direzione Generale, l'iscrizione automatica in esame trovi il suo fondamento normativo nel dettato di cui all'art. 9.4 del d. lgs. n. 206/2007, secondo il quale: "In caso di spostamento, il prestatore è soggetto alle norme che disciplinano l'esercizio della professione che è ammesso ad esercitare, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e la responsabilità professionale connessa direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la professione corrispondente".

Si rappresenta infine che, con riferimento all'iscrizione automatica relativa alla libera prestazione di servizi, che si ricollega ad una prestazione "temporanea e occasionale", si potrà ritenere sufficiente l'indicazione di un recapito di riferimento, senza dover richiedere al prestatore di servizi l'indicazione della residenza o del domicilio professionale in Italia.

**IL DIRETTORE GENERALE**

*L. Frunzio*